LA CORTE COSTITUZIONALE **N. 163 SENTENZA 19 aprile - 27 luglio 2023**

[(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 2-8-2023)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/08/02/31/s1/pdf)

 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera a), della legge della Regione Molise 23 maggio 2022, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

 (*art. 6, comma 2 lettera a) LR 7/2022 che modifica l’art. 1, comma 1, ultimo periodo LR 25/2008*):

In attesa dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale, la norma **ha prorogato dal 30 aprile 2022 al 30 aprile 2023** l’ammissibilità degli interventi di recupero che comportano modifiche all’aspetto esteriore degli **edifici ubicati in ambiti territoriali assoggettati a tutela paesaggistica sulla base di decreti ministeriali.**

 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, lettera b), della legge reg. Molise n. 7 del 2022;

(*art. 6, comma 6, lett. b) LR 7/2022 che modifica l’art. 2-bis, comma 1 LR 30/2009*):

**La norma consente nei centri storici l’ampliamento volumetrico fino al 20 % per tutti gli edifici** (e non già soltanto per quelli a uso residenziale), **estendendolo a qualsiasi costruzione, realizzata in qualunque tempo** (e non più solo agli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2014)**.**

 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, lettera d), numeri 1) e 2), della legge reg. Molise n. 7 del 2022;

 *(art. 6, comma 6, lett. d), punto 1) LR 7/2022 di modifica dell’art. 11, comma 1, primo periodo LR 30/2009)*:

**La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 l’operatività della LR 30/2009.**

(*art. 6, comma 6, lett. d) punto 2) LR 7/2022 di modifica dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo LR 30/2009*):

**E’** **la norma a carattere transitorio** che, in attesa dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale, **proroga dal 30 aprile 2022 al 30 aprile 2023 l’ammissibilità degli interventi del Piano casa che comportano modifiche all’aspetto esteriore degli edifici ubicati in territori assoggettati a tutela paesaggistica sulla base di decreti ministeriali.**

 4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 12, lettera d), della legge reg. Molise n. 7 del 2022, nella parte in cui introduce il comma 2-ter dell'art. 15 della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

E’ la norma che consente l’assunzione di nuovo personale presso l’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio (ARPS), prevedendosi, in particolare, al nuovo comma 2-bis che l’ARPS, al ricorrere delle condizioni previste dalla vigente normativa, possa assumere personale, previa predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei vincoli assunzionali, e, al nuovo comma 2-ter, la copertura di «ulteriori» posti della dotazione organica di tale Agenzia mediante procedura selettiva riservata a coloro che sono in possesso di specifica esperienza professionale nelle materie di cui all’articolo 11, comma 3-quater, della presente legge.

 5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, limitatamente alle parole «e nell'A.S.Re.M.»;

E’ la norma che disciplina nello specifico la stabilizzazione del personale precario, e, in particolare di quello dell’ASREM.

 6) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 11, lettera b), della legge reg. Molise n. 7 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso;

7) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 11, lettere b) e c), della legge reg. Molise n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso;

L’art. 6, comma 11, lettere b) e c), della legge reg. Molise n. 7 del 2022, nella parte in cui dette disposizioni sostituiscono rispettivamente gli artt. 6 e 7 della legge della Regione Molise 11 aprile 1997, n. 9 (Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi). Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, specificamente, la possibilità, introdotta dalla novella del 2022, di alienare i suoli tratturali «irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili» attraverso appositi piani di alienazione con cadenza annuale.

 8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso;

Si tratta dell’’art. 6, comma 3, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, che sostituisce l’art. 21, comma 2, della legge della Regione Molise 30 marzo 1995, n. 10 (Nuovo ordinamento della formazione professionale). La nuova disposizione prevede il ricorso a figure esterne all’amministrazione regionale, «ove il dirigente del settore istruzione e formazione professionale ne ravvisi l’opportunità», per l’espletamento delle attività, spettanti alla regione o alle province, indicate dal comma 1 del medesimo art. 21, che si riferiscono all’accertamento dei requisiti per il riconoscimento del «Centro di Formazione Professionale» e delle sedi di svolgimento dei corsi, nonché alla vigilanza e al controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attività corsuali.

 9) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 14, lettera b), della legge reg. Molise n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso;

E’ la norma che sostituisce il comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, recante la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano.